



Provincia Regionale di Trapani

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali di consulenza.

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento di incarichi professionali di consulenza diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti ad affari di competenza degli organi istituzionali dell'Ente e non riconducibili alla normale attività degli uffici provinciali.

Art.2

Ammissibilità degli incarichi

Il ricorso agli incarichi di cui al presente regolamento può aver luogo:

- a) per attività professionali per le quali sia richiesta una particolare qualificazione professionale non posseduta dal personale di ruolo della Provincia;
- b) per attività richiedenti particolare specializzazione culturale e professionale che, in ragione di sue specifiche caratteristiche, non può essere richiesta a personale dell'Ente, in quanto esorbitante dai propri compiti e funzioni istituzionali;
- c) quando, per particolari situazioni anche di urgenza o per gravi carenze di organico, non sia possibile o sufficiente l'apporto degli Uffici o dei Servizi dell'Ente.

Art.3

Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art.2 possono essere conferiti:

- a) a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti alle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste;
- b) a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
- c) ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- d) alle Università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.



Provincia Regionale di Trapani

Art.4

Conferimento degli incarichi

L' Organo competente al conferimento degli incarichi è la Giunta Provinciale che provvederà sulla base delle esigenze e con deliberazione dove saranno indicati i motivi che, secondo le previsioni dell' art.2 del presente regolamento, giustificano il conferimento dell'incarico specifico.

Gli incarichi verranno conferiti, in riferimento all'oggetto degli stessi, tenendo presenti:

- a) attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;
- b) principio di rotazione al fine di una equa distribuzione delle opportunità di lavoro;
- c) necessità di evitare, di norma, il cumulo di incarichi;
- d) opportunità di promuovere giovani professionalità;
- e) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- f) eventuali interdisciplinarietà connesse all'oggetto dell'incarico.

La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con espresso riferimento della qualificazione e/o dell'esperienza professionale dell'incaricato.

Inoltre la stessa deliberazione dovrà espressamente indicare il compenso globale previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico ed il termine di esecuzione dello stesso e deve avere in allegato e quale parte integrante apposito disciplinare contenente tutte le condizioni operative ed attuative.

Art.5

Compenso

Per la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, si farà riferimento, ove previsti, agli onorari degli ordini professionali di appartenenza e, a tal proposito, i relativi documenti fiscali presentati per il pagamento dovranno essere liquidati, per la relativa congruità, dall'ordine professionale stesso.

Qualora le tariffe professionali stabiliscano tariffe oscillanti tra un minimo ed un massimo, si applicano in misura non superiore alle tariffe medie.

In mancanza di una tariffa professionale la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, avverrà secondo principi di equiparazione alla retribuzione prevista per i dipendenti provinciali inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.

Nel caso di incarichi conferiti ai soggetti previsti dalle lettere c) e d) del precedente art.3, il compenso verrà determinato previa contrattazione tra le parti.



Provincia Regionale di Trapani

Art.6 ***Registro degli incarichi***

E' istituito un registro degli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento e nel quale devono essere annotati, oltre a tutti gli incarichi, i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso. Il registro è trasmesso al Consiglio Provinciale in allegato al conto consuntivo.

La tenuta del registro sarà curata dal Servizio Contratti.

Art.7 ***Pubblicità***

Il registro degli incarichi è pubblico; qualsiasi cittadino può consultare il registro, facendone richiesta secondo le norme previste nel regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigente.

Art.8 ***Modalità di svolgimento degli incarichi***

Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito, agli incaricati o loro rappresentanti è attribuita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti e di sentire i dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.

Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di collaboratori di sua fiducia, che comunque resteranno estranei da qualunque rapporto con la Amministrazione.

La Provincia è sollevata dall'incaricato da qualunque responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Art.9 ***Esclusione dal conferimento degli incarichi***

La Giunta Provinciale non potrà procedere al conferimento incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;

- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia Regionale di Trapani;

- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

- d) abbiano un contenzioso con la Provincia Regionale di Trapani.

Nei casi b), c), d) le superiori condizioni ostative verranno meno con il decorso di un biennio dalla data dell'accertamento della condizione.



Provincia Regionale di Trapani

Art.10

Abrogazione norme preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni provinciali vigenti in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

Art.11

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo il favorevole riscontro da parte del competente organo di controllo, sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi all' Albo Pretorio della Provincia ed entrerà in vigore il 16° giorno.

La Segreteria provvederà, a mezzo del Servizio Affari Generali, ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti provinciali.

Delibera di Consiglio 1/C del 08/01/1996

Approvata Parzialmente con dec.3342/2768 del 14/03/1996

Ripubblicata dal 22/04/96 al 06/05/96